

Imposta di bollo
pari a Euro 64,00,
assolta in modo
virtuale ex art. 15
dpr 642/72
- Autorizzazione nr.
24699/17
dell'Agenzia
delle Entrate –
Ufficio Territoriale
di Trento

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA

TRA

TRENTINO DIGITALE S.P.A. con sede legale in Trento (38121), Via G. Gilli n. 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 00990320228, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, nella persona dell'Ing. Mario Groff, nato a Trento il 03/07/1963, nella sua qualità di Dirigente Sviluppo Mercati e Banda Ultra Larga;
di seguito TNDIGIT

E

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO con sede a Trento - (38122), Via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228, P.IVA. 00453340226, nella persona del Dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09/12/1957, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore,
di seguito AMMINISTRAZIONE o CLIENTE

PREMESSO CHE

a) con l'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si stabilisce che la Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

b) si stabilisce altresì che la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla

creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;

c) il medesimo articolo considera che per i fini di cui alla precedente lettera a), la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); a tale fine la Provincia ha costituito Trentino Network S.r.l.

d) con decorrenza 1 dicembre 2018 prende avvio l'operatività di Trentino Digitale S.p.A., società sorta dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A., subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle due società e proseguendo in continuità per quanto concerne l'erogazione dei servizi alla pubblica amministrazione;

e) - Trentino Digitale S.p.A. acquisisce quindi il ruolo di società per la gestione del SINET - Sistema informativo elettronico trentino - di cui all'art. 5 della L.P. n. 16/2012, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento e operante in house, in quanto sottoposta a controllo analogo della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti Locali trentini;

f) tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Digitale ad oggi sussistono due Convenzioni: n. di raccolta 42376 di data 24 maggio 2013, autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 dd 19/04/2013 (Convenzione tra PAT e la ex Informatica Trentina S.p.A.); e n. di raccolta 38578 di data 18 maggio 2009 (Convenzione tra PAT e la ex

Trentino Network S.r.l.) per regolare ambiti e condizioni della prestazione di servizi da parte della società;

g) L'AMMINISTRAZIONE intende usufruire dei servizi erogati da TNDIGIT;

h) L'AMMINISTRAZIONE prende atto che tale ACCORDO e le conseguenti proposte commerciali sono dedicati agli enti della Pubblica Amministrazione; in assenza di tale requisito soggettivo da parte del CLIENTE tale accordo e le proposte commerciali conseguenti saranno da considerarsi decaduti e privi di effetti salvo l'indennizzo a TNDIGIT dei servizi da essa eventualmente già erogati al CLIENTE stesso.

i) la presente proposta e il rapporto contrattuale tra ENTE e Trentino Digitale non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, secondo quanto disposto all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'adesione ai Servizi offerti da Trentino Digitale S.p.A. ai Clienti secondo i contenuti disciplinati, ove applicabile, dal listino in vigore di Trentino Digitale, e suoi successivi aggiornamenti. Sono fatti salvi gli specifici accordi relativi ai servizi eventualmente pattuiti tra le Parti e riportati nella singola Proposta tecnico-economica (di seguito "Proposta") accettata a valle della presente Convenzione.

I servizi di volta in volta richiesti, nell'ambito della presente Convenzione dalla AMMINISTRAZIONE a Trentino Digitale, saranno quantificati secondo le tariffe previste dal listino in vigore di Trentino Digitale, ove presenti, o a preventivo su interventi specifici richiesti dall'AMMINISTRAZIONE stessa.

Ad ogni richiesta di servizi formulata dalla AMMINISTRAZIONE seguirà una Proposta da parte di TNDIGIT relativa alla specifica richiesta pervenuta.

La Proposta, di cui al comma precedente, una volta accettata dalla AMMINISTRAZIONE attraverso comunicazione scritta a TNDIGIT mediante Posta Elettronica Certificata (tndigit@pec.tndigit.it) o raccomandata A/R sarà considerata da TNDIGIT ordine di acquisto perfezionato.

Ogni Proposta indicherà il servizio erogato e la durata dello stesso, decorrente dalla data di attivazione del servizio.

Art. 2 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento, che le Parti contraenti congiuntamente individuano nella **data di apposizione dell'ultima firma** al presente documento elettronico digitalmente sottoscritto da entrambe, e termina allo scadere del quinto anno da tale data.

Le Parti escludono la possibilità di un tacito rinnovo della Convenzione.

La presente Convenzione regola tutte le Proposte stipulate nel periodo della sua validità.

Resta inteso che le Parti potranno concordemente prolungare la Durata della presente Convenzione previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 3 - Corrispettivi per il servizio

A fronte dell'erogazione dei Servizi oggetto della singola Proposta, il Cliente riconosce a Trentino Digitale S.p.A. i corrispettivi indicati nella Proposta stessa. I corrispettivi si intendono al netto di I.V.A. e degli altri eventuali oneri di legge.

Art. 4 - Termini e modalità di pagamento

Qualora l'attivazione del Servizio avvenga entro il giorno 15 del mese, il pagamento del canone è dovuto per l'intera mensilità; in caso contrario, il pagamento del canone sarà dovuto a partire dal mese successivo. Laddove la

Proposta indichi dei costi di attivazione del Servizio, questi saranno addebitati al Cliente nella prima fattura emessa a suo carico.

Le fatture vengono emesse con la cadenza indicata nella Proposta e gli importi su di esse indicati sono maggiorati di IVA e di eventuali altri oneri di legge. Trentino Digitale provvede ad inviare le fatture in modalità fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio e provviste di codice CIG ed eventuali altri riferimenti richiesti dalla AMMINISTRAZIONE. Laddove non diversamente specificato nella singola Proposta, a seguito della attivazione del servizio verrà emessa la prima fattura per il corrispettivo una tantum di attivazione, mentre le fatture relative ai canoni verranno emesse con cadenza semestrale posticipata.

Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione, fine mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente su di esse indicato.

Art. 5 - Ritardato pagamento

Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro il termine indicato all'art. 4, il Cliente dovrà corrispondere a Trentino Digitale S.p.A.

gli interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza.

In caso di perdurante inadempimento, a partire dal 121esimo giorno il Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere a Trentino Digitale S.p.A., a titolo di penale, un importo pari all'1% (uno per cento) del canone, per ogni ulteriore giorno di ritardo. La penale applicata al Cliente moroso non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso, Trentino Digitale S.p.A. si riserva la facoltà di disattivare il Servizio al Cliente moroso anche prima del termine di maturazione delle penali.

Art. 6 – Attivazione del Servizio

L'attivazione del Servizio avviene nei termini indicati nella Proposta, fatti salvi diversi successivi accordi scritti tra le Parti, ovvero eventuali ritardi legati alla realizzazione dell'infrastruttura o all'ottenimento di eventuali permessi e concessioni necessari, o all'ottenimento da terzi di servizi essenziali per l'attivazione del Servizio oggetto del presente contratto.

Trentino Digitale S.p.A. si riserva comunque di non procedere all'attivazione del Servizio qualora ravvisi, a suo insindacabile giudizio, impedimenti di natura tecnica o amministrativa ovvero qualora sopravvengano cause di impossibilità ad essa non imputabili.

In caso di mancata o ritardata attivazione, nulla sarà dovuto al Cliente a titolo di risarcimento o a qualsivoglia altro titolo.

Art. 7 - Disattivazione del Servizio

Nei casi di disattivazione previsti dalla presente Convenzione, qualora la disattivazione del Servizio accertata nel documento denominato "Rapporto di disattivazione", avvenga entro il giorno 15 del mese, non sarà addebitato al Cliente il canone relativo al mese non concluso.

Qualora la disattivazione avvenga oltre il 15 del mese, al Cliente sarà addebitato il canone relativo all'intero mese non concluso.

Al Cliente verrà comunque addebitato il costo di disattivazione del Servizio, qualora previsto nella Proposta.

La disattivazione di specifici servizi può anche essere richiesta in ogni momento da parte dell'AMMINISTRAZIONE dandone comunicazione scritta alla TNDIGIT mediante Posta Elettronica Certificata (tndigit@pec.tndigit.it), raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Alla disattivazione del Servizio richiesta dal Cliente anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dalla Proposta, il Cliente dovrà comunque tenere indenne Trentino Digitale S.p.A. per gli eventuali costi dalla stessa sostenuti in esecuzione di contratti stipulati con terzi per l'ottenimento di servizi necessari all'erogazione del Servizio oggetto della Proposta (a titolo di esempio, nel caso il servizio preveda l'utilizzo di infrastrutture di terzi da dismettere, potrebbero essere imputati oneri aggiuntivi di dismissione di norma pari ad un bimestre del canone di servizio).

Art. 8 - Interruzioni del Servizio

Il Servizio viene erogato con continuità e può essere interrotto temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, oltre che per motivi di sicurezza del sistema.

Le interruzioni o le limitazioni del Servizio dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Trentino Digitale S.p.A., non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento.

Art. 9 - Recesso

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta alla Controparte mediante Posta Elettronica Certificata (tndigit@pec.tndigit.it), raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Alla data del recesso Trentino Digitale S.p.A. darà corso alla procedura di disattivazione dei Servizi, con le conseguenze disciplinate all'art. 7.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente violi le prescrizioni di cui all'art. 14.

Art. 11 - Comodato d'uso di apparati attivi

Qualora l'erogazione del Servizio comporti la consegna o installazione di apparati, questi gli si intendono concessi in uso al Cliente per la durata prevista nella Proposta e restano di proprietà di Trentino Digitale S.p.A.. In caso di disattivazione per qualunque causa del Servizio, gli apparati devono essere restituiti a Trentino Digitale S.p.A..

Il Cliente è responsabile dell'utilizzo degli apparati effettuato dai propri dipendenti o da terzi.

È fatto divieto al Cliente di manomettere gli apparati e di operare a qualsiasi titolo su di essi, nonché di rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni per qualsiasi fine. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi, sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti da Trentino Digitale S.p.A..

Ove un apparato risulti difettoso o comunque non idoneo all'uso convenuto, lo stesso sarà riparato o sostituito a cura e spese di Trentino Digitale S.p.A., salvo che il difetto o il guasto siano imputabili ad imperizia, negligenza o incuria nell'uso o nella conservazione dello stesso da parte del Cliente.

Art. 12 - Attività tecniche

Qualora la natura del Servizio richieda la posa di fibra ottica per la realizzazione di nuova infrastruttura, il Cliente è tenuto a concedere a favore di Trentino Digitale S.p.A. i permessi necessari per attraversare la propria proprietà e a consentire a titolo gratuito l'attraversamento, anche sotterraneo, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete, e l'accesso

alle infrastrutture per la gestione e manutenzione della rete stessa. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da terzi che non consentono l'attraversamento e l'accesso alla loro proprietà, Trentino Digitale S.p.A. non sarà responsabile per la ritardata o la mancata attivazione del Servizio.

Durante l'intero periodo di esecuzione del servizio relativo alla Proposta accettata, qualora il Cliente rifiuti il suddetto accesso o attraversamento, Trentino Digitale S.p.A. potrà, previo avviso scritto, sospendere l'erogazione del Servizio fino a che perduri il divieto da parte del Cliente.

Sono a carico del Cliente la fornitura di energia elettrica occorrente per l'installazione ed il funzionamento dell'impianto, nonché tutti i lavori necessari richiesti da esigenze particolari, compresi quelli per la messa in opera di eventuali sostegni, tubi, cavi, impianti di condizionamento e quanto altro possa risultare necessario anche per successivi spostamenti all'interno della sede.

Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto funzionamento dell'impianto elettrico di alimentazione, del relativo impianto a terra e dell'impianto di condizionamento.

Art. 13 - Infrastruttura

Lo stato e la condizione dell'infrastruttura vengono accertati al momento dell'attivazione del Servizio nel "Rapporto di attivazione".

Le modificazioni o gli interventi sull'infrastruttura richiesti successivamente dal Cliente saranno eseguiti integralmente a sue spese.

Il Cliente è tenuto a risarcire i danni causati anche da terzi all'interno della propria proprietà all'infrastruttura di Trentino Digitale S.p.A..

Art. 14 - Condizioni d'uso e codice etico

Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei criteri di buona fede e correttezza, dei limiti e delle modalità definite nella Proposta, nonché delle presenti Condizioni.

Il Cliente ha l'obbligo di non utilizzare il Servizio in modi o per scopi illeciti, evitandone usi abusivi o impropri; egli terrà indenne Trentino Digitale S.p.A. da ogni conseguenza derivante dall'illecita fruizione dello stesso.

Nel periodo intercorrente tra recesso, disdetta o risoluzione del contratto ed avvenuta effettiva disattivazione del Servizio, la responsabilità connessa all'utilizzo del Servizio rimane in capo al Cliente, che solleva Trentino Digitale S.p.A. da ogni responsabilità.

Il Cliente ha l'obbligo di prendere visione, accettare e osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale e relative procedure e/o protocolli, adottati da Trentino Digitale S.p.A. in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico Aziendale risulta pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet di Trentino Digitale S.p.A., all'indirizzo www.trentinodigitale.it.

In caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001, TNDIGIT potrà risolvere di diritto il Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Assistenza

Per tutto quanto concerne l'assistenza a carico di Trentino Digitale S.p.A., si fa riferimento ai Service Level Agreement (in sigla SLA) richiesti dal Cliente, previsti nel dettaglio della singola Proposta.

Art. 16 - Variazioni delle condizioni contrattuali

Eventuali modifiche alle condizioni e ai termini del contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla stipulazione, alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, si informa il Cliente che i dati forniti dal Cliente verranno trattati esclusivamente con riferimento al Servizio oggetto del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il titolare del trattamento è Trentino Digitale S.p.A..

In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa dettagliata, pubblicata sul sito istituzionale di Trentino Digitale S.p.A..

Art. 19 - Oneri fiscali

Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione.

L'imposta di bollo ed eventuali altre spese dipendenti dal presente contratto sono a carico del Cliente.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Il Direttore

Il Dirigente Sviluppo Mercati

e Banda Ultra Larga

- Paolo Fonata -

- Mario Groff -

(Documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli: **Art. 2** – Durata, **Art. 4** – Termini e modalità di pagamento, **Art. 5** – Ritardato pagamento, **Art. 6** – Attivazione del Servizio, **Art. 7** - Disattivazione del Servizio, **Art. 8** - Interruzioni del Servizio, **Art. 10** – Clausola risolutiva espressa, **Art. 11** - Comodato d'uso di apparati attivi, **Art. 12** - Attività tecniche, **Art. 13** – Infrastruttura, **Art. 14** - Condizioni d'uso e codice etico, **Art. 17** - Foro competente e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo documento elettronico collegato alla presente convenzione, consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra.